

DIRITTO DELLE GARANZIE

Le Polizze Fideiussorie

*Natura giuridica, disciplina applicabile
e prassi contrattuale*

Avv. Andrea Grosso

Giugno 2026



Strumenti giuridici per la certezza delle obbligazioni

Definizione e natura giuridica

Non è un contratto di assicurazione,
ma un contratto di **garanzia atipico**.

Socialmente tipico ma legalmente atipico: affine alla fideiussione, con diritto di rivalsa verso il debitore.

CAUSA

Sempre di garanzia

SCHEMA

do ut facias

SOGGETTO GARANTE

Impresa assicurativa autorizzata — ramo 15 (cauzioni)

STRUTTURA

Onerosa e bilaterale

«Contratti che assolvono la stessa funzione giuridico-economica di una cauzione in denaro o di una garanzia fideiussoria.»

Circolare ISVAP 24 ottobre 1991, n. 162

UN'ESPRESSIONE *bonne à tout faire*

Tipologie di polizze fideiussorie

Sotto un'unica denominazione convivono tre figure negoziali distinte.

I

Fideiussione tipica

L'impresa assicurativa assume la veste di fideiussore in un normale contratto di fideiussione.

II

Fideiussione modificata

Resta nel tipo fideiussione ma con deroghe: clausola *solve et repete* o senza eccezioni, rinuncia al *beneficium excussionis*, esclusione decadenza art. 1957 c.c.

III

Contratto autonomo di garanzia

Garantievertrag autonomo dal rapporto di base: il garante paga a richiesta, opponibile solo l'*exceptio doli*.

Fideiussione e cauzione a confronto

Come la fideiussione

Garanzia accessoria

- ▶ Secondo debitore che si affianca al primo
- ▶ Garantisce il puntuale adempimento
- ▶ Obbligazione accessoria al rapporto di base
- ▶ Prestazione identica a quella del debitore

In luogo della cauzione

Traslazione del rischio

- ▶ Sostituisce il deposito di una somma in denaro
- ▶ Non impegna le linee bancarie del debitore
- ▶ Trasferisce il rischio da inadempimento, anche incolpevole
- ▶ Prestazione qualitativamente diversa

Il quadro normativo di riferimento

● **Art. 2, c.3, n.15 Cod. Ass.**

Cauzioni ricomprese nei rami danni

● **Art. 11, c.2 Cod. Ass.**

Oggetto sociale dell'impresa assicurativa

● **Reg. ISVAP 29/2009, art. 13**

Polizze a prima richiesta nel ramo 15

● **Reg. ISVAP 29/2009, art. 4 c.2**

Rischi non assicurabili (finanziari)

☑ Consentito

- Garanzia connessa a obbligo di dare, fare, non fare
- Funzione sostitutiva di cauzione
- Coperture legate al credito al consumo

☒ Escluso

- Rischi di natura puramente finanziaria
- Garanzie su finanziamenti, cartolarizzazioni, derivati
- Perdite da operazioni straordinarie d'impresa

Soggetti e struttura del rapporto



La firma «per accettazione» del creditore non lo rende parte: rende solo **irrevocabile** la stipulazione.

Le clausole contrattuali fondamentali



Pagamento a prima richiesta

Il garante paga su semplice richiesta del beneficiario. Elemento accidentale ma molto frequente.

Senza eccezioni

Inibita al garante la facoltà di opporre eccezioni relative al rapporto di base.

Rinuncia al *beneficium excussionis*

Il garante rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore.

Solve et repete

Prima paga, poi eventualmente ripete: limita la proponibilità di eccezioni ex art. 1462 c.c.

LA CAUSA

Traslazione del rischio da inadempimento, anche incolpevole.

Cass. SS.UU. 18 febbraio 2010, n. 3947

CONTRATTO AUTONOMO DI GARANZIA

La garanzia a prima richiesta

- 01** Doppio ordine di rapporti
Debitore-garante e garante-beneficiario, connessi ma distinti.
- 02** Prestazione qualitativamente diversa
Il garante non deve la stessa prestazione del debitore.
- 03** Inopponibilità delle eccezioni
È il patto che rende autonoma la garanzia: niente eccezioni sul rapporto di base.
- 04** Soddisfazione garantita
Assicura sempre e comunque il beneficiario.

Procedura e limiti dell'escussione



Il limite: l'escussione abusiva

Contro l'escussione manifestamente abusiva il debitore può chiedere l'**inibitoria cautelare** nei confronti del garante.

Eccezioni opponibili dal garante

Se fideiussione tipica

- ✓ Tutte le eccezioni del debitore (art. 1945 c.c.)
- ✓ Eccezioni sul rapporto di garanzia (invalidità, inefficacia)
- ✓ Decadenze artt. 1955–1956–1957 c.c.

Se garanzia a prima richiesta

- ✗ NON opponibili le eccezioni sul rapporto di base
- ✗ Inapplicabile la decadenza ex art. 1957 c.c.
- ✓ **Solo: eccezioni sul rapporto di garanzia**
- ✓ **Solo: *exceptio doli generalis* (escussione abusiva)**

La decadenza ex **art. 1957 c.c.** non opera se la durata è agganciata all'adempimento, e non alla scadenza, dell'obbligazione principale.

Polizze fideiussorie negli appalti pubblici



CODICE APPALTI
D.Lgs. 36/2023

Il Codice dei Contratti Pubblici impone garanzie fideiussorie obbligatorie per chi contrae con la Pubblica Amministrazione, a tutela dell'interesse pubblico al corretto adempimento.



Fase di gara
Garanzia **provvisoria** a corredo dell'offerta



Fase esecutiva
Garanzia **definitiva** a garanzia dell'adempimento

Garanzia provvisoria

A corredo dell'offerta in fase di gara.

Garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento dell'appalto.

Obbligo di legge

Numerose norme impongono la stipula a chi contrae con la P.A.

Settore Immobiliare e tributario



Garanzie a tutela di acquirenti, committenti, AdE e operatori del mercato

GARANZIE E OPERAZIONI D'IMPRESA

Settore immobiliare, rimborsi crediti tributari e operazioni straordinarie

Settore immobiliare e tributario

Garanzie a tutela di acquirenti di immobili da costruire (d.lgs. 122/2005) e committenti di contratti di appalto. Garanzia in favore di AdE per rimborsi anticipati crediti IVA (art. 38 -bis D.P.R. 633/72). Polizze fideiussorie conformi a modelli approvati da Ministero competente o AdE.

BUYER'S SIDE

Polizze W&I

Ricondotte alle perdite patrimoniali (ramo 16); le più diffuse. Su impegni circoscritti, stimabili attuarialmente. Non sono polizze fideiussorie per industria assicurativa.

SELLER'S SIDE

Polizze W&I

Ricondotte alla responsabilità civile; coprono gli obblighi di indennizzo del venditore per violazione di dichiarazioni e garanzie. Non sono polizze fideiussorie per industria assicurativa.

Giurisprudenza rilevante e sviste della Cassazione


Cass. SS.UU. 3947/2010	Qualificazione della polizza	Con clausola «a prima richiesta» è contratto autonomo di garanzia, non assicurazione né fideiussione
Cass. 21247/2010	Garanzia su finanziamento bancario	Nulla la garanzia autonoma prestata a fronte di operazione finanziaria (Tirrena l.c.a. / San Paolo IMI) – principio esatto
Cass. 4981/2001	Garanzia su appalto	Dichiarata nulla per estraneità all'oggetto sociale – vera e propria svista
Cass. 19970/2023	Polizze IVA verso Agenzia Entrate	Nullità per difetto di ponderazione del rischio; richiamo a Cass. 21247/2010 effettuato a sproposito – vero e proprio infortunio della Cassazione


La nullità è correttamente predicabile solo per le garanzie su operazioni finanziarie **inassicurabili**; non per gli appalti.

Aspetti pratici e clausole da negoziare

 **Qualificazione del contratto**
Verificare se fideiussione o garanzia autonoma: incide sulle eccezioni opponibili.

 **Clausola «a prima richiesta» / «senza eccezioni»**
Valutarne la presenza e l'ampiezza.

 **Diritto di rivalsa**
Deve essere espressamente previsto (Reg. 29/2009, art. 13).

 **Durata della garanzia**
Agganciata alla scadenza o all'adempimento: rileva per l'art. 1957 c.c.

 **Oggetto garantito**
Verificare che non sia rischio finanziario inassicurabile.

 **Autorizzazione del garante**
Controllo IVASS dell'impresa nel ramo 15 (cauzioni).

CONCLUSIONI

In sintesi

- 1 La polizza fideiussoria è un contratto di garanzia atipico, non un'assicurazione.
- 2 Con clausola «a prima richiesta» diventa contratto autonomo di garanzia: causa di traslazione del rischio.
- 3 Le eccezioni opponibili e la nullità dipendono dalla qualificazione e dall'assicurabilità del rischio.

Riferimenti essenziali

C.c. — Art. 1411, 1945, 1957, 1462

Cod. Ass. — Art. 2 c.3 n.15; Art. 11 c.2

Reg. ISVAP 29/2009 — Artt. 4 e 13

Cass. SS.UU. 3947/2010

Cass. 19970/2023

Avv. Andrea Grosso

Le Polizze Fideiussorie — Giugno 2026